

Au. 1

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

DATA 21 FEB. 2018

Protocollo N. 6280

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI MESSINA - SEZ. LAVORO

Ricorso

nell'interesse del Sig.ra Lembo Benedetto, (C.F. LM8BDT65H27H456D), nato a Roccella Valdemone il 27/06/1965 e residente a Gaggi, Corso delle Province n.17, elettivamente domiciliato in Messina, via della Zecca 18, presso lo studio dell'avv. Giacomo Calderonio (C.F. CLDGCM64S12F1581, PEC giacomo.calderonio@pec.giuffrè.it; FAX 090675787) che lo rappresenta e difende per procura speciale rilasciata con atto separato,

contro

il COMUNE DI GIARDINI NAXOS, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come in atti,

per la riforma

della sentenza n. 586/16, emessa inter partes dalla sezione lavoro del Tribunale di Messina in data 24.03.2016, notificata in data 22.04.2016, con la quale è stata rigettata la domanda volta al riconoscimento del diritto del ricorrente alla partecipazione alla progressione economica orizzontale per l'anno 2009 ed è stato condannato il ricorrente alla spese del giudizio.

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 17/04/2012, il ricorrente esponeva di essere dipendente del Comune di Giardini Naxos, appartenente al personale contrattista, con inquadramento nella categoria C1 e di aver stipulato più contratti di lavoro quinquennali ai sensi della L.R. 85/95 e 230/62, prorogati fino alla data di deposito del ricorso.

Lamentava di essere stato privato della possibilità di partecipare alla progressione economica orizzontale per l'anno 2009, in quanto appartenente al personale contrattista, e ciò in palese contrasto con quanto stabilito dal CCNL enti locali che applica tutte le norme in esso previste tanto al personale a tempo determinato quanto a quello a tempo indeterminato e non esclude espressamente dalla progressione economica orizzontale i dipendenti a tempo determinato.

2030
LAVORO
Cronol. N. ...
CIRCA SPER ...

Firmato Da: ENI ROBERTO Emesso Da: POSTEDCOM CAJ Sellalif: c2113 - Firmato Da: CALDERONIO GIACOMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CAJ Sellalif: c2113



Chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla partecipazione alla progressione economica orizzontale e, in via subordinata, il risarcimento del danno per perdita di chance.

Con memoria depositata il 19/10/2012, si costituiva in giudizio il Comune di Giardini Naxos deducendo il riconoscimento dell'equiparazione del trattamento economico tra i dipendenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, rilevando che non era stata avviata da parte del Comune di Giardini alcuna progressione economica orizzontale, che l'attivazione della procedura era solo una mera facoltà e non un obbligo e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.

In corso di causa parte ricorrente ha provveduto al deposito della nota prot. N. 22937 del 28 novembre 2013, proveniente dalla resistente, attestante l'avvenuta ripelizione di somme erroneamente erogate dal Comune di Giardini Naxos, dal 01.01.09 al 30.09.12, al personale di ruolo di categoria B quale PEO. Nella nota, in particolare, si legge testualmente "...si comunica che, con nota prot. n. 34/P del 14/06/2013 a firma del responsabile del I Settore, dott. G. Calabrese, sono state recuperate le somme corrisposte erroneamente, dal 01.01.2009 al 30.09.2012, a personale di ruolo di categoria B, quale Peo.".

Tale nota veniva depositata in giudizio a seguito della costituzione di parte resistente, con la quale il Comune di Giardini Naxos concordava sul diritto di parte ricorrente (equiparazione del personale contrattista a quello di ruolo per l'accesso alla Peo), ma assumeva che non si era svolta alcuna procedura Peo tacendo di aver corrisposto varie somme a titolo di Peo al solo personale di ruolo, escludendo il personale assunto con contratto a tempo determinato.

La produzione della nota prot. 22937 del 28/11/2013, dunque, costituiva un elemento di chiarezza di tutta la paradossale vicenda, che narra di un Ente Pubblico che elargisce delle somme ai propri dipendenti a titolo di Peo senza aver fatto alcuna procedura selettiva, addirittura disconoscendo lo stesso diritto dei dipendenti di ruolo (cui, si ripete, ha elargito delle somme non si comprende a che titolo).



E si ricorda che la nota con cui sono state recuperate le somme corrisposte "erroneamente... .. quale Peo", per utilizzare le stesse parole contenute nella nota prodotta, porta la data del 28.11.2013, ben otto mesi dopo il deposito del ricorso e dopo trentadue mesi dalla notifica dell'atto stragiudiziale di cui si dirà.

All'udienza del 24 marzo 2016 la causa veniva decisa con il rigetto del ricorso.

Per completezza deve aggiungersi che il deposito veniva considerato tardivo dal Giudice di prime cure, che decideva senza avere acquisito la nota agli atti del giudizio. Sulla rilevanza del documento, prodotto nei vari giudizio decisi da altri Giudici del Tribunale di Messina (con sentenze non appellate), si dirà in seguito.

La sentenza è comunque ingiusta ed erronea e va riformata per i seguenti motivi.

IN DIRITTO

Erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Giardini Naxos.

Al fine di dimostrare l'erroneità della sentenza sotto il profilo della condanna alle spese di lite occorre chiarire quanto segue.

Nel corso dell'anno 2012 diversi dipendenti contrattisti del Comune di Giardini hanno adito il Tribunale del lavoro di Messina al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto alla partecipazione alla progressione economica orizzontale per l'anno 2009. Tale interesse è, infatti, sorto a seguito dell'erogazione, dal 01 gennaio 2009 al 30 settembre 2012, da parte dell'Ente resistente di somme a titolo di PEO al personale di ruolo di categoria B, escludendo da tale emolumento solo il personale contrattista.

Il Comune di Giardini Naxos, *repetita iuvant*, nelle diverse memorie di costituzione, ha sempre negato di aver avviato procedure per la progressione economica orizzontale per l'anno 2009, ma nel corso dei giudizi, attraverso la produzione da parte ricorrente della nota prot. N. 22937 del 28



novembre 2013 (allegata agli atti), si è dimostrato che, anche in assenza di una formale procedura selettiva, nel corso degli anni 2009/2012, erano state corrisposte dalla resistente (successivamente recuperate) somme a titolo di PEO ai dipendenti di ruolo, con un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale contrattista.

Sulla scorta di tali considerazioni diversi giudizi si sono conclusi con il rigetto dei ricorsi ma con la compensazione delle spese di lite (cfr. sentenze allegate agli atti di diversi Giudici, cui vanno aggiunte le ulteriori con i numeri 212/15, 753/15, 220/15, 171/14, 175/14, 1873/14, 481/14, 211/15, 702/14, 179/14, 482/14, 703/14, 214/15, 705/14, 176/14, 479/14, 215/15, 480/14, 776/16). Le suddette sentenze sono state notificate dal Comune di Giardini Naxos, che evidentemente le ha ritenute soddisfacenti malgrado la compensazione delle spese legali, ed i ricorrenti non hanno proposto appello per evidenti motivi di opportunità, pur giudicandole ingiuste.

Nella sentenza impugnata, invece, il decidente, a differenza delle sentenze relative agli altri giudizi, erroneamente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite quantificate in complessivi € 630,00, oltre accessori, basandosi sul principio della soccombenza e sul presupposto che nessuna valida procedura per la progressione economica orizzontale era stata avviata.

L'illogicità della sentenza emerge dalla lettura della motivazione, ove si afferma che *"...in corso di causa è emerso che il Comune resistente ha ripetuto le somme erogate, a titolo di progressione economica orizzontale, dal 01/01/2009 sino al 30/09/2012..."* e si aggiunge *"... confermando che non è stata esperita alcuna valida procedura per la progressione economica orizzontale..."*.

Dunque il Giudice ha deciso tenendo a mente il comportamento tenuto dal Comune di Giardini Naxos, che prima ha proceduto ad erogare delle somme a titolo di PEO e successivamente, dopo il deposito del ricorso (precedente al 30/09/2012), ha provveduto a ripeterle. Ed è evidente che tale ultima azione giudiziaria o procedimento amministrativo (di ripetizione delle somme erroneamente erogate) può essere stata avviata solo dopo la produzione degli necessari atti amministrativi che



hanno annullato quelli, precedenti, altrettanto necessari alla Ragioneria del Comune per procedere ai pagamenti.

Tali atti, pur se non meglio qualificati dal resistente, non possono che definirsi annullamenti in autotutela. Ed è noto la Suprema Corte ha chiarito che *"nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettivo complessità della materia chiarite da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese"* (Cass. Civ., sez. trib., 26/10/2011, n. 22231), e che *"non costituisce violazione di principi fondamentali dell'ordinamento l'affermazione che la p.a. può essere ritenuta responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo, nell'esercizio del potere di autotutela. (Nella specie, annullata dagli organi del contenzioso tributario una cartella esattoriale, il giudice di pace aveva condannato l'Amministrazione finanziaria sia al rimborso delle spese sostenute per difendersi, sia per il danno esistenziale. In applicazione del principio di cui sopra la S.C. ha confermato una tale statuizione)"* (Cass. Civ., sez. III, 19/01/2010, n. 598).

Il Tribunale, cioè, ha riconosciuto la contraddittorietà dell'operato del Comune di Giardini Naxos ma non ha deciso sulle spese di lite secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, come se tale contraddittorietà non avesse prodotto danni al ricorrente.

La condanna alle spese del ricorrente, seppur esigua (anche se da parametrare con lo stipendio di un dipendente pubblico cat. "C", non si ruolo), oltre ad essere assolutamente contraria ai principi enunciati dalla Suprema Corte, suona come una vera e propria beffa.

E ciò anche perché il Comune di Giardini Naxos aveva chiesto un parere sulla questione ed ora stato investito del problema diverse volte, da ultimo con l'atto stragiudiziario sottoscritto dal responsabile di zona della FP-CGIL, e notificato in data 24.03.2011.

In ordine alla prova

Il Tribunale ha ritenuto di non attribuire alcuna rilevanza alla nota n. 22937 del 28/11/2013 del Comune di Giardini Naxos, considerato che è stata depositata tardivamente. Ed in realtà la produzione risulta assolutamente inutile alla luce delle motivazioni della sentenza.

Difatti, si è proceduto al deposito della nota per provare la ripetizione di somme erogate ai dipendenti del Comune di Giardini Naxos a titolo di PEO ed il fatto che tali atti amministrativi siano stati prodotti dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio.

Entrambe queste circostanze sono poste alla base della motivazione sentenza (la prima in maniera chiara, la seconda si evince dalla comparazione della data di deposito del ricorso, 17/04/2012, e del periodo di erogazione della PEO, sino al 30/09/2012, dunque successivo) e dunque non è necessario acquisire alcun ulteriore documento.

Per puro scrupolo, ove la Corte dovesse ritenere la produzione indispensabile ai fini della decisione (Cass. Civ., sez. lav., n. 20614/13), si chiede di acquisirla agli atti del giudizio anche in considerazione della mancata opposizione di controparte nel giudizio di primo grado (Cass. Civ., sez. Lavoro n.8924/15).

o

Pertanto, la sentenza si intende appellare, poiché illogica, nella parte motiva in cui pur assumendosi:

- che il Comune resistente ha riconosciuto le ragioni del ricorrente relativamente al riconoscimento dell'equiparazione del trattamento economico tra i dipendenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato;



- che lo stesso Comune resistente ha ripetuto le somme erogate a titolo di progressione economica orizzontale dal 01.01.2009 al 30.09.2012 al personale di categoria B,

ha concluso affermando il principio di soccombenza ed ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese legali, senza tener conto:

- che la ripetizione delle somme erogate a titolo di Peo è avvenuta dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, malgrado lo stesso Comune resistente fosse a conoscenza da tempo della vicenda;
- che il Comune resistente non ha neanche dedotto, in memoria, di aver ripetuto le somme erroneamente erogate ma ha affermato di non aver eseguito alcuna procedura selettiva senza chiarire in virtù di quale atto amministrativo ha erogato le somme ai dipendenti;

F.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia:

- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui è stata condannata parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite quantificate in complessivi € 630,00, accogliendo, sul punto, la domanda avanzata da parte ricorrente o, in subordine, statuendo la compensazione tra le parti delle spese giudiziali;

- con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi.

Si produce sin da adesso la sentenza impugnata, sentenze relative a casi analoghi; con riserva di produrre fascicolo primo grado.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il giudizio ha valore di € 630,00 ma il contributo unificato non è pagato perché il ricorrente è esente per motivi reddituali.



Messina, 23/05/2016

Avv. Giacomo Calderonio



PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Lembo Benedetto, nato a Roccella Valdemone il 27/06/1965 (C.F. LMBBDT65H27H455D) e residente in Gaggi, Corso delle Province n.17, nomino e costituisco mio speciale procuratore l'avv. Giacomo Calderonio, conferendogli mandato a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di appello contro la sentenza n. 586/18 del Tribunale di Messina, sez. Lavoro, contro il Comune di Giardini Naxos, in persona del legale rappresentante pro tempore, in con ogni più ampia facoltà, compresa quella di conciliare e di transigere, e per ogni sua fase e grado. Eleggo domicilio presso il suo studio. Dichiaro altresì di avere ricevuto informativa sulla privacy di cui al D. Lgs n. 196/2003.


Vero C. / m. G. G. G.






Corte d'Appello Messina sez.Lavoro
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

UFFICIO RUOLO GENERALE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede, visto l'art. 435 c.p.c.

Nomina Giudice Relatore il Cons. **STURNIOLO EMMA**

E fissa l'udienza di discussione per il giorno **08/05/2018** ore **09:00**

Presso: Corte d'Appello Messina sez.Lavoro

Sezione/Collegio: 01 - prima sezione

Via San Domenico Savio Pal. Pugliatti

Si comunicò alla difesa appellante

21/06/2016

Messina **21/06/2016**

Il Presidente

Alfonsa Tullio Rizzo

Depositato in cancelleria il 21 Giugno 2016


Assistente Giudiziario

Ieni Roberto

L'avv. Giacomo Calderonio (C.F. CLDGCM64S12F158I, fax 090675787, PEC giacomo.calderonio@pec.giuffre.it) nella sua qualità di procuratore del sig. lembo Benedetto, dichiara ed attesta ex art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012, che la presente copia informatica del ricorso in appello del 23/05/2016, della procura con atto separato, del provvedimento di fissazione udienza del 21/06/2016, sono copie conformi alle originali copie informatiche presenti nel fascicolo informatico del procedimento N.R.G. n. 360/16, Corte di Appello di Messina, sez. Lavoro, dal quale sono stati estratti.

Messina 14/02/2018

Avv. Giacomo Calderonio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giacomo Calderonio", written in a cursive style.

RELATA DI NOTIFICA: Istante l'avv. Giacomo Calderonio, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Distretto di Corte di Appello di Messina ho notificato copia dell'antescritto atto a:
avv. Aurora F. Notarianni, quale procuratore costituito nel giudizio di primo grado del Comune di Giardini Naxos, presso il suo studio in Messina, viale S. Martino is. 123 n. 146, ivi consegnandone copia a mani di

mani proprie ..
A mani del collegio di studio AVV ✓
A mani della Segr. ✓
Messina, n. 90-09-18 ✓
PIZZOLO MARIA
Ufficiale Giudiziario
Corte di Appello Messina

GIACOMO CALDERONIO
AVVOCATO
Via della Zecca, 18 - 09122 MESSINA
Cod. Fis. CLDGCM64S12F158I
P.E.C. giacomo.calderonio@pec.giuffrè.it

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI MESSINA - SEZ. LAVORO

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
DATA 21 FEB. 2018
Protocollo N. 61279

Ricorso

nell'interesse della Sig.ra Raiti Silvana, (C.F. RTASVN61L56C351T), nato a Catania il 16/07/1961 e residente a Giardini Naxos, via consolare Valeria, elettivamente domiciliata in Messina, via della Zecca 18, presso lo studio dell'avv. Giacomo Calderonio (C.F. CLDGCM64S12F158I, PEC giacomo.calderonio@pec.giuffrè.it; FAX 090875787) che la rappresenta e difende per procura speciale rilasciata con atto separato,

contro

il COMUNE DI GIARDINI NAXOS, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come in atti, per la riforma

UNO
Croni, R. 2018
SPECIFICA SPESE
LUFFEL@GMAIL.COM

della sentenza n. 585/16, emessa inter partes dalla sezione lavoro del Tribunale di Messina in data 24.03.2016, notificata in data 22.04.2016, con la quale è stata rigettata la domanda volta al riconoscimento del diritto della ricorrente alla partecipazione alla progressione economica orizzontale per l'anno 2009 ed è stata condannata la ricorrente alle spese del giudizio.

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 18/04/2012, la ricorrente esponeva di essere dipendente del Comune di Giardini Naxos, appartenente al personale contrattista, con inquadramento nella categoria C1 e di aver stipulato più contratti di lavoro quinquennali ai sensi della L.R. 85/96 e 230/62, prorogati fino alla data di deposito del ricorso.

Lamentava di essere stata privata della possibilità di partecipare alla progressione economica orizzontale per l'anno 2009, in quanto appartenente al personale contrattista, e ciò in palese contrasto con quanto stabilito dal CCNL enti locali che applica tutte le norme in esso previste tanto al personale a tempo determinato quanto a quello a tempo indeterminato e non esclude espressamente dalla progressione economica orizzontale i dipendenti a tempo determinato.

Finanzi. Da: IENS ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CAS Satisf. C2119 - Formato Da: CALDERONIO GIACOMO Emesso Da: ARUPAPEC S.P.A. NG CA 3 Sarcini: 203047286615376812742264330c



Chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla partecipazione alla progressione economica orizzontale e, in via subordinata, il risarcimento del danno per perdita di chance.

Con memoria depositata il 19/10/2012, si costituiva in giudizio il Comune di Giardini Naxos deducendo il riconoscimento dell'equiparazione del trattamento economico tra i dipendenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, rilevando che non era stata avviata da parte del Comune di Giardini alcuna progressione economica orizzontale, che l'attivazione della procedura era solo una mera facoltà e non un obbligo e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.

In corso di causa parte ricorrente ha provveduto al deposito della nota prot. N. 22937 del 28 novembre 2013, proveniente dalla resistente, attestante l'avvenuta ripetizione di somme erroneamente erogate dal Comune di Giardini Naxos, dal 01.01.09 al 30.09.12, al personale di ruolo di categoria B quale PEO. Nella nota, in particolare, si legge testualmente "...si comunica che, con nota prot. n. 34/P del 14/06/2013 a firma del responsabile del I Settore, dott. G. Calabrese, sono state recuperate le somme corrisposte erroneamente, dal 01.01.2009 al 30.09.2012, a personale di ruolo di categoria B, quale PEO."

Tale nota veniva depositata in giudizio a seguito della costituzione di parte resistente, con la quale il Comune di Giardini Naxos concordava sul diritto di parte ricorrente (equiparazione del personale contrattista a quello di ruolo per l'accesso alla PEO), ma assumeva che non si era svolta alcuna procedura PEO tacendo di aver corrisposto varie somme a titolo di PEO al solo personale di ruolo, escludendo il personale assunto con contratto a tempo determinato.

La produzione della nota prot. 22937 del 28/11/2013, dunque, costituiva un elemento di chiarezza di tutta la paradossale vicenda, che narra di un Ente Pubblico che elargisce delle somme ai propri dipendenti a titolo di PEO senza aver fatto alcuna procedura selettiva, addirittura disconoscendo lo stesso diritto.

E si ricorda che la nota con cui sono state recuperate le somme corrisposte "erroneamente... ..



quale Peo", per utilizzare le stesse parole contenute nella nota prodotta, porta la data del 28.11.2013.

All'udienza del 24 marzo 2016 la causa veniva decisa con il rigetto del ricorso.

Per completezza deve aggiungersi che il deposito veniva considerato tardivo dal Giudice di prime cure, che decideva senza avere acquisito la nota agli atti del giudizio. Sulla rilevanza del documento, prodotto nei vari giudizio decisi da altri Giudici del Tribunale di Messina (con sentenze non appellate), si dirà in seguito.

La sentenza è comunque ingiusta ed erronea e va riformata per i seguenti motivi.

IN DIRITTO

Erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Giardini Naxos.

Al fine di dimostrare l'erroneità della sentenza sotto il profilo della condanna alle spese di lite occorre chiarire quanto segue.

Nel corso dell'anno 2012 diversi dipendenti contrattisti del Comune di Giardini hanno adito il Tribunale del lavoro di Messina al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto alla partecipazione alla progressione economica orizzontale per l'anno 2009. Tale interesse è, infatti, sorto a seguito dell'erogazione, dal 01 gennaio 2009 al 30 settembre 2012, da parte dell'Ente resistente di somme a titolo di PEO al personale di ruolo di categoria B, escludendo da tale emolumento solo il personale contrattista.

Il Comune di Giardini Naxos, *repetita juvant*, nelle diverse memorie di costituzione, ha sempre negato di aver avviato procedure per la progressione economica orizzontale per l'anno 2009, ma nel corso dei giudizi, attraverso la produzione da parte ricorrente della nota prot. N. 22937 del 28 novembre 2013 (allegata agli atti), si è dimostrato che, anche in assenza di una formale procedura selettiva, nel corso degli anni 2009/2012, erano state corrisposte dalla resistente (successivamente



recuperate) somme a titolo di PEO ai dipendenti di ruolo, con un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale contrattista.

Sulla scorta di tali considerazioni diversi giudizi si sono conclusi con il rigetto dei ricorsi ma con la compensazione delle spese di lite (cfr. sentenze allegata agli atti di diversi Giudici, cui vanno aggiunte le ulteriori con i numeri 212/15, 753/15, 220/15, 171/14, 175/14, 1873/14, 481/14, 211/15, 702/14, 179/14, 482/14, 703/14, 214/15, 705/14, 176/14, 479/14, 215/15, 480/14, 776/16). Le suddette sentenze sono state notificate dal Comune di Giardini Naxos, che evidentemente le ha ritenute soddisfacenti malgrado la compensazione delle spese legali, ed i ricorrenti non hanno proposto appello per evidenti motivi di opportunità, pur giudicandole ingiuste.

Nella sentenza impugnata, invece, il decidente, a differenza delle sentenze relative agli altri giudizi, erroneamente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite quantificate in complessivi € 630,00, oltre accessori, basandosi sul principio della soccombenza e sul presupposto che nessuna valida procedura per la progressione economica orizzontale era stata avviata.

L'illogicità della sentenza emerge dalla lettura della motivazione, ove si afferma che *"...in corso di causa è emerso che il Comune resistente ha ripetuto le somme erogate, a titolo di progressione economica orizzontale, dal 01/01/2009 sino al 30/09/2012..."* e si aggiunge *"... confermando che non è stata esperita alcuna valida procedura per la progressione economica orizzontale..."*.

Dunque il Giudice ha deciso tenendo a mente il comportamento tenuto dal Comune di Giardini Naxos, che prima ha proceduto ad erogare delle somme a titolo di PEO e successivamente, dopo il deposito del ricorso (precedente al 30/09/2012), ha provveduto a ripeterle. Ed è evidente che tale ultima azione giudiziaria o procedimento amministrativo (di ripetizione delle somme erroneamente erogate) può essere stata avviata solo dopo la produzione degli necessari atti amministrativi che hanno annullato quelli, precedenti, altrettanto necessari alla Ragioneria del Comune per procedere ai pagamenti.



Tali atti, pur se non meglio qualificati dal resistente, non possono che definirsi annullamenti in autotutela. Ed è noto la Suprema Corte ha chiarito che *"nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettivo complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese"* (Cass. Civ., sez. trib., 26/10/2011, n. 22231), e che *"non costituisce violazione di principi fondamentali dell'ordinamento l'affermazione che la p.a. può essere ritenuta responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo, nell'esercizio del potere di autotutela. (Nella specie, annullata dagli organi del contenzioso tributario una cartella esattoriale, il giudice di pace aveva condannato l'Amministrazione finanziaria sia al rimborso delle spese sostenute per difendersi, sia per il danno esistenziale. In applicazione del principio di cui sopra la S.C. ha confermato una tale statuizione)"* (Cass. Civ., sez. III, 19/01/2010, n. 698).

Il Tribunale, cioè, ha riconosciuto la contraddittorietà dell'operato del Comune di Giardini Naxos ma non ha deciso sulle spese di lite secondo il criterio della *soccombenza virtuale*, come se tale contraddittorietà non avesse prodotto danni al ricorrente.

La condanna alle spese del ricorrente, seppur esigua (anche se da parametrare con lo stipendio di un dipendente pubblico cat. "C"), oltre ad essere assolutamente contraria ai principi enunciati dalla Suprema Corte, suona come una vera e propria beffa.

E ciò anche perché il Comune di Giardini Naxos aveva chiesto un parere sulla questione ed era stato investito del problema diverse volte, da ultimo con l'atto stragiudiziaro sottoscritto dal



responsabile di zona della FP-CGIL, e notificato in data 24.03.2011.

In ordine alla prova

Il Tribunale ha ritenuto di non attribuire alcuna rilevanza alla nota n. 22937 del 28/11/2013 del Comune di Giardini Naxos, considerato che è stata depositata tardivamente. Ed in realtà la produzione risulta assolutamente inutile alla luce delle motivazioni della sentenza.

Difatti, si è proceduto al deposito della nota per provare sia la ripetizione di somme erogate ai dipendenti del Comune di Giardini Naxos a titolo di PEO, sia che gli atti amministrativi necessari sono stati prodotti dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio.

Entrambe queste circostanze sono poste a fondamento della motivazione sentenza (la prima in maniera chiara, la seconda si evince dalla comparazione della data di deposito del ricorso, 17/04/2012, e dal periodo di erogazione della PEO, sino al 30/09/2012, dunque successivo) e dunque non è necessario acquisire alcun ulteriore documento.

Per puro scrupolo, ove la Corte dovesse ritenere la produzione indispensabile ai fini della decisione (Cass. Civ., sez. lav., n. 20614/13), si chiede di acquisirla agli atti del giudizio anche in considerazione della mancata opposizione di controparte nel giudizio di primo grado (Cass. Civ., sez. Lavoro n.8924/15).

o

Pertanto, la sentenza si intende appellare, poiché illogica, nella parte motiva in cui pur assumendosi:

- che il Comune resistente ha riconosciuto le ragioni del ricorrente relativamente al riconoscimento dell'equiparazione del trattamento economico tra i dipendenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato;
- che lo stesso Comune resistente ha ripetuto le somme erogate a titolo di progressione economica orizzontale dal 01.01.2009 al 30.09.2012 al personale di categoria B,



ha concluso affermando il principio di soccombenza ed ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese legali, senza tener conto:

- che la ripetizione delle somme erogate a titolo di Peo è avvenuta dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, malgrado lo stesso Comune resistente fosse a conoscenza da tempo della vicenda;
- che il Comune resistente non ha neanche dedotto, in memoria, di aver ripetuto le somme erroneamente erogate ma ha affermato di non aver eseguito alcuna procedura selettiva senza chiarire in virtù di quale atto amministrativo ha erogato le somme ai dipendenti;

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia:

- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui è stata condannata parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite quantificate in complessivi € 630,00, accogliendo, sul punto, la domanda avanzata da parte ricorrente o, in subordine, statuendo la compensazione tra le parti delle spese giudiziali;
- con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi.

Si produce sin da adesso la sentenza impugnata, unitamente alla relata di notifica, e sentenze relative a casi analoghi; con riserva di produrre il fascicolo di primo grado.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il giudizio ha valore di € 630,00 e il contributo unificato, ridotto al 50% per la materia trattata, ammonta ad € 32,50.

Messina, 23/05/2016

Avv. Giacomo Calderonio



PROCURA SPECIALE

Io sottoscritta Raiti Silvana, nata a Catania il 16/07/1961 (C.F. RTASVN61L56C351T) e residente in Giardini Naxos, via Consolare Valeria n.188, nomino e costituisco mio speciale procuratore l'avv. Giacomo Calderonio, conferendogli mandato a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di appello contro la sentenza n. 585/16 del Tribunale di Messina, sez. Lavoro, contro il Comune di Giardini Naxos, in persona del legale rappresentante pro tempore, in con ogni più ampia facoltà, compresa quella di conciliare e di transigere, e per ogni sua fase e grado. Eleggo domicilio presso il suo studio. Dichiaro altresì di avere ricevuto informativa sulla privacy di cui al D. Lgs

n.196/2003.

Silvana Raiti
Verbo Esclusivo
Giacomo Calderonio





R.G.: 357/2016
Cron. 3620/2016

RG n. 357/2016

Corte d'Appello Messina sez.Lavoro
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

UFFICIO RUOLO GENERALE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede, visto l'art. 435 c.p.c.

Nominata Giudice Relatore il Cons. STURNIOLO EMMA

E fissa l'udienza di discussione per il giorno 08/05/2018 ore 09:00

Presso: Corte d'Appello Messina sez.Lavoro

Sezione/Collegio: 01 - prima sezione

Via San Domenico Savio Pal. Pugliatti

Si comunichi alla difesa appellante

21/06/2016

Messina 21/06/2016

Il Presidente

Alfonsa Tullia Rizzo

Depositato in cancelleria il 21 Giugno 2016


Assistente Giudiziario

Leni Roberto

L'avv. Giacomo Calderonio (C.F. CLDGCM64S12F158I, fax 090675787, PEC giacomo.calderonio@pec.giuffre.it) nella sua qualità di procuratore della sig. Raiti Silvana, dichiara ed attesta ex art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012, che la presente copia informatica del ricorso in appello del 23/05/2016, della procura con atto separato, del provvedimento di fissazione udienza del 21/06/2016, sono copie conformi alle originali copie informatiche presenti nel fascicolo informatico del procedimento N.R.G. n. 357/16, Corte di Appello di Messina, sez. Lavoro, dal quale sono stati estratti.

Messina 14/02/2018

Avv. Giacomo Calderonio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giacomo Calderonio". The signature is written in a cursive, flowing style.

RELATA DI NOTIFICA: Istante l'avv. Giacomo Calderonio, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Distretto di Corte di Appello di Messina ho notificato copia dell'artescritto atto a:
avv. Aurora F. Notarianni, quale procuratore costituito nel giudizio di primo grado del Comune di Giardini Naxos, presso il suo studio in Messina, viale S. Martino is.123 n.146, ivi consegnandone copia a mani di

mani proprie ..
A mani del collega di studio avv
A mani della Segret. (le)
Messina, N. 20-07-18
PIZZOLO MARIA
Ufficiale Giudiziario
Corte di Appello - Messina

DATA 21 FEB. 2018

Protocollo N. 6278

Ricorso

nell'interesse della Sig.ra Patanè Giuseppa, (C.F. PTNGPP63863E0141), nata a Giardini Naxos il 23/02/1963 e residente a Giardini Naxos, Piazza Padre Glanmaria n.1, elettivamente domiciliata in Messina, via della Zecca 18, presso lo studio dell'avv. Giacomo Calderonio (C.F. CLDGCM64S12F1581, PEC: giacomo.calderonio@pec.giuffrè.it; FAX 090675787) che la rappresenta e difende per procura speciale rilasciata con atto separato,

contro

il COMUNE DI GIARDINI NAXOS, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come

per la riforma

della sentenza n. 584/16, emessa inter partes dalla sezione lavoro del Tribunale di Messina in data 24.03.2016, notificata in data 22.04.2016, con la quale è stata rigettata la domanda volta al riconoscimento del diritto della ricorrente alla partecipazione alla progressione economica orizzontale per l'anno 2009 ed è stata condannata la ricorrente alla spese del giudizio.

INFATTO

Con ricorso depositato in data 17/04/2012, la ricorrente esponeva di essere dipendente del Comune di Giardini Naxos, appartenente al personale contrattista, con inquadramento nella categoria C1 e di aver stipulato più contratti di lavoro quinquennali ai sensi della L.R. 85/95 e 230/62, prorogati fino alla data di deposito del ricorso.

Lamentava di essere stata privata della possibilità di partecipare alla progressione economica orizzontale per l'anno 2009, in quanto appartenente al personale contrattista, e ciò in palese contrasto con quanto stabilito dal CCNL enti locali che applica tutte le norme in esso previste tanto al personale a tempo determinato quanto a quello a tempo indeterminato e non esclude espressamente dalla progressione economica orizzontale i dipendenti a tempo determinato.

2039
Cronol. N.
LAVORO
SPECIFICA SPECIE
Accesso
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla partecipazione alla progressione economica orizzontale e, in via subordinata, il risarcimento del danno per perdita di chance.

Con memoria depositata il 07/03/2013, si costituiva in giudizio il Comune di Giardini Naxos deducendo il riconoscimento dell'equiparazione del trattamento economico tra i dipendenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, rilevando che non era stata avviata da parte del Comune di Giardini alcuna progressione economica orizzontale, che l'attivazione della procedura era solo una mera facoltà e non un obbligo e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.

In corso di causa parte ricorrente ha provveduto al deposito della nota prot. N. 22937 del 26 novembre 2013, proveniente dalla resistente, attestante l'avvenuta ripetizione di somme erroneamente erogate dal Comune di Giardini Naxos, dal 01.01.09 al 30.09.12, al personale di ruolo di categoria B quale PEO. Nella nota, in particolare, si legge testualmente "...si comunica che, con nota prot. n. 34/P del 14/06/2013 a firma del responsabile del I Settore, dott. G. Calabrese, sono state recuperate le somme corrisposte erroneamente, dal 01.01.2009 al 30.09.2012, a personale di ruolo di categoria B, quale Peo.".

Tale nota veniva depositata in giudizio a seguito della costituzione di parte resistente, con la quale il Comune di Giardini Naxos concordava sul diritto di parte ricorrente (equiparazione del personale contrattista a quello di ruolo per l'accesso alla Peo), ma assumeva che non si era svolta alcuna procedura Peo tacendo di aver corrisposto varie somme a titolo di Peo al solo personale di ruolo, escludendo il personale assunto con contratto a tempo determinato.

La produzione della nota prot. 22937 del 26/11/2013, dunque, costituiva un elemento di chiarezza di tutta la paradossale vicenda, che narra di un Ente Pubblico che elargisce delle somme ai propri dipendenti a titolo di Peo senza aver fatto alcuna procedura selettiva, addirittura disconoscendo lo stesso diritto dei dipendenti di ruolo (cui, si ripete, ha elargito delle somme non si comprende a che titolo).

E si ricorda che la nota con cui sono state recuperate le somme corrisposte "erroneamente... .. quale Peo", per utilizzare le stesse parole contenute nella nota prodotta, porta la data del 28.11.2013, ben otto mesi dopo il deposito del ricorso e dopo trentadue mesi dalla notifica dell'atto stragiudiziale di cui si dirà.

All'udienza del 24 marzo 2016 la causa veniva decisa con il rigetto del ricorso.

Per completezza deve aggiungersi che il deposito veniva considerato tardivo dal Giudice di prime cure, che decideva senza avere acquisito la nota agli atti del giudizio. Sulla rilevanza del documento, prodotto nei vari giudizi decisi da altri Giudici del Tribunale di Messina (con sentenze non appellate), si dirà in seguito.

La sentenza è comunque ingiusta ed erronea e va riformata per i seguenti motivi.

IN DIRITTO

Erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Giardini Naxos.

Al fine di dimostrare l'erroneità della sentenza sotto il profilo della condanna alle spese di lite occorre chiarire quanto segue.

Nel corso dell'anno 2012 diversi dipendenti contrattisti del Comune di Giardini hanno adito il Tribunale del lavoro di Messina al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto alla partecipazione alla progressione economica orizzontale per l'anno 2009. Tale interesse è, infatti, sorto a seguito dell'erogazione, dal 01 gennaio 2009 al 30 settembre 2012, da parte dell'Ente resistente di somme a titolo di PEO al personale di ruolo di categoria B, escludendo da tale emolumento solo il personale contrattista.

Il Comune di Giardini Naxos, *repetita iuvant*, nelle diverse memorie di costituzione, ha sempre negato di aver avviato procedure per la progressione economica orizzontale per l'anno 2009, ma nel corso dei giudizi, attraverso la produzione da parte ricorrente della nota prot. N. 22937 del 28

novembre 2013 (allegata agli atti), si è dimostrato che, anche in assenza di una formale procedura selettiva, nel corso degli anni 2009/2012, erano state corrisposte dalla resistente (successivamente recuperate) somme a titolo di PEO al dipendenti di ruolo, con un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale contrattista.

Sulla scorta di tali considerazioni diversi giudizi si sono conclusi con il rigetto dei ricorsi ma con la compensazione delle spese di lite (cfr. sentenze allegate agli atti di diversi Giudici, cui vanno aggiunte le ulteriori con i numeri 212/15, 753/15, 220/15, 171/14, 175/14, 1873/14, 481/14, 211/15, 702/14, 179/14, 482/14, 703/14, 214/15, 705/14, 176/14, 479/14, 215/15, 480/14, 776/16). Le suddette sentenze sono state notificate dal Comune di Giardini Naxos, che evidentemente le ha ritenute soddisfacenti malgrado la compensazione delle spese legali, ed i ricorrenti non hanno proposto appello per evidenti motivi di opportunità, pur giudicandole ingiuste.

Nella sentenza impugnata, invece, il decidente, a differenza delle sentenze relative agli altri giudizi, erroneamente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite quantificate in complessivi € 630,00, oltre accessori, basandosi sul principio della soccombenza e sul presupposto che nessuna valida procedura per la progressione economica orizzontale era stata avviata.

L'illogicità della sentenza emerge dalla lettura della motivazione, ove si afferma che *"...in corso di causa è emerso che il Comune resistente ha ripetuto le somme erogate, a titolo di progressione economica orizzontale, dal 01/01/2009 sino al 30/09/2012..."* e si aggiunge *"... confermando che non è stata esperita alcuna valida procedura per la progressione economica orizzontale..."*.

Dunque il Giudice ha deciso tenendo a mente il comportamento tenuto dal Comune di Giardini Naxos, che prima ha proceduto ad erogare delle somme a titolo di PEO e successivamente, dopo il deposito del ricorso (precedente al 30/09/2012), ha provveduto a ripeterle. Ed è evidente che tale ultima azione giudiziaria o procedimento amministrativo (di ripetizione delle somme erroneamente erogate) può essere stata avviata solo dopo la produzione degli necessari atti amministrativi che

hanno annullato quelli, precedenti, altrettanto necessari alla Ragioneria del Comune per procedere ai pagamenti.

Tali atti, pur se non meglio qualificati dal resistente, non possono che definirsi annullamenti in autotutela. Ed è noto la Suprema Corte ha chiarito che *"nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettivo complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese"* (Cass. Civ., sez. trib., 26/10/2011, n. 22231), e che *"non costituisce violazione di principi fondamentali dell'ordinamento l'affermazione che la p.a. può essere ritenuta responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo, nell'esercizio del potere di autotutela. (Nella specie, annullata dagli organi del contenzioso tributario una cartella esattoriale, il giudice di pace aveva condannato l'Amministrazione finanziaria sia al rimborso delle spese sostenute per difendersi, sia per il danno esistenziale. In applicazione del principio di cui sopra la S.C. ha confermato una tale statuizione)"* (Cass. Civ., sez. III, 19/01/2010, n. 698).

Il Tribunale, cioè, ha riconosciuto la contraddittorietà dell'operato del Comune di Giardini Naxos ma non ha deciso sulle spese di lite secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, come se tale contraddittorietà non avesse prodotto danni al ricorrente.

La condanna alle spese della ricorrente, seppur esigua (anche se da parametrare con lo stipendio di un dipendente pubblico cat. "C", non si ruolo), oltre ad essere assolutamente contraria ai principi enunciati dalla Suprema Corte, suona come una vera e propria beffa.

E ciò anche perché il Comune di Giardini Naxos aveva chiesto un parere sulla questione ed era stato investito del problema diverse volte, da ultimo con l'atto stragiudiziaro sottoscritto dal responsabile di zona della FP-CGIL e notificato in data 24.03.2011.

In ordine alla prova

Il Tribunale ha ritenuto di non attribuire alcuna rilevanza alla nota n. 22937 del 28/11/2013 del Comune di Giardini Naxos, considerato che è stata depositata tardivamente.

Ed in realtà la produzione risulta assolutamente inutile alla luce delle motivazioni della sentenza. Difatti, si è proceduto al deposito della nota per provare la ripetizione di somme erogate ai dipendenti del Comune di Giardini Naxos a titolo di PEO ed il fatto che tali atti amministrativi siano stati prodotti dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio.

Entrambe queste circostanze sono poste alla base della motivazione sentenza (la prima in maniera chiara, la seconda si evince dalla comparazione della data di deposito del ricorso, 17/04/2012, e dal periodo di erogazione della PEO, sino al 30/09/2012, dunque successivo) e dunque non è necessario acquisire alcun ulteriore documento.

Per puro scrupolo, ove la Corte dovesse ritenere la produzione indispensabile ai fini della decisione (Cass. Civ., sez. lav., n. 20614/13), si chiede di acquisirla agli atti del giudizio anche in considerazione della mancata opposizione di controparte nel giudizio di primo grado (Cass. Civ., sez. Lavoro n.8924/15).

o

Pertanto, la sentenza si intende appellare, poiché illogica, nella parte motiva in cui pur assumendosi:

- che il Comune resistente ha riconosciuto le ragioni della ricorrente relativamente al riconoscimento dell'equiparazione del trattamento economico tra i dipendenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato;

- che lo stesso Comune resistente ha ripetuto le somme erogate a titolo di progressione economica orizzontale dal 01.01.2009 al 30.09.2012 al personale di categoria B,

ha concluso affermando il principio di soccombenza ed ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese legali, senza tener conto:

- che la ripetizione delle somme erogate a titolo di Peo è avvenuta dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, malgrado lo stesso Comune resistente fosse a conoscenza da tempo della vicenda;
- che il Comune resistente non ha neanche dedotto, in memoria, di aver ripetuto le somme erroneamente erogate ma ha affermato di non aver eseguito alcuna procedura selettiva senza chiarire in virtù di quale atto amministrativo ha erogato le somme ai dipendenti;

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia:

- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui è stata condannata parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite quantificate in complessivi € 630,00, accogliendo, sul punto, la domanda avanzata da parte ricorrente o, in subordine, statuendo la compensazione tra le parti delle spese giudiziali;
- con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi.

Si produce sin da adesso la sentenza impugnata, sentenze relative a casi analoghi;

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il giudizio ha valore di € 630,00 ma il contributo unificato non è pagato perché la ricorrente è esente per motivi reddituali.

Massina, 23/05/2016

Avv. Giacomo Calderonio

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritta Patané Giuseppa, nata a Giardini Naxos il 23/02/1963 (C.F. PTNGPP63B63E014I) e residente in Giardini Naxos, Corso Umberto I n.45, nomino e costituisco mio speciale procuratore l'avv. Giacomo Calderonio, conferendogli mandato a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di appello contro la sentenza 584/16 del Tribunale di Messina, sez. Lavoro, contro il Comune di Giardini Naxos, in persona del legale rappresentante pro tempore, in con ogni più ampia facoltà, compresa quella di conciliare e di transigere, e per ogni sua fase e grado. Eleggo domicilio presso il suo studio. Dichiaro altresì di avere ricevuto informativa sulla privacy di cui al D. Lgs n.196/2003.

Giuseppa Patané
vero e p. me
Giacomo Calderonio



Corte d'Appello Messina sez.Lavoro
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

UFFICIO RUOLO GENERALE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede, visto l'art. 435 c.p.c.

Nomina Giudice Relatore il Cons. STURNIOLO EMMA

E fissa l'udienza di discussione per il giorno **08/06/2016** ore **09:00**

Presso: Corte d'Appello Messina sez.Lavoro

Sezione/Collegio: 01 - prima sezione

Via San Domenico Savio Pal. Pugliatti

Si comunichi alla difesa appellante

21/06/2016

Messina **21/06/2016**

Il Presidente

Alfonsa Tullia Rizzo

Depositato in cancelleria il 21 Giugno 2016

Assistente Giudiziario


Ieni Roberto

Ieni

L'avv. Giacomo Calderonio (C.F. C1DGCM64S12F158I, fax 090675787, PEC giacomo.calderonio@pec.giuffre.it) nella sua qualità di procuratore della sig. Patanè Giuseppa, dichiara ed attesta ex art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012, che la presente copia informatica del ricorso in appello del 23/05/2016, della procura con atto separato, del provvedimento di fissazione udienza del 21/06/2016, sono copie conformi alle originali copie informatiche presenti nel fascicolo informatico del procedimento N.R.G. n. 359/16, Corte di Appello di Messina, sez. Lavoro, dal quale sono stati estratti.

Messina 14/02/2018

Avv. Giacomo Calderonio



RELATA DI NOTIFICA: Istante l'avv. Giacomo Calderonio, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Distretto di Corte di Appello di Messina ho notificato copia dell'antescritto atto a:
avv. Aurora F. Notarianni, quale procuratore costituito nel giudizio di primo grado del Comune di Giardini Naxos, presso il suo studio in Messina, viale S. Martino is.123 n.146, ivi consegnandone copia a mani di

mani proprie ..
A mani del collegio di studio avv
A mani della Segreteria
Messina, il 20/09/18
FRANCESCO MARIA
Ufficiale Giudiziario
Corte di Appello Me-

GIACOMO CALDERONI
AVVOCATO
Via della Zecca, 18 - Tel. Fax 090675787
- 98122 MESSINA
Cod. Fis. - CLD GCM 64S12 F1581
P.E.C. giacomo.calderoni@pec.giuffrè.it

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI MESSINA - SEZ. LAVORO

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
DATA 21 FEB, 2016
Protocollo N. 4277

Ricorso

nell'interesse della Sig.ra Allegra Letteria, (C.F. LLGLTR50R62E014P), nata a Giardini Naxos il 22/10/1950 e residente a Giardini Naxos, Via Umberto n.121, elettivamente domiciliata in Messina, via della Zecca 18, presso lo studio dell'avv. Giacomo Calderoni (C.F. CLDGCM64S12F1581, PEC giacomo.calderoni@pec.giuffrè.it; FAX 090675787) che la rappresenta e difende per procura speciale rilasciata con atto separato,

contro

il **COMUNE DI GIARDINI NAXOS**, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come in atti, per la riforma

della sentenza n. 583/16, emessa inter partes dalla sezione lavoro del Tribunale di Messina in data 24.03.2016, notificata in data 22.04.2016, con la quale è stata rigettata la domanda volta al riconoscimento del diritto della ricorrente alla partecipazione alla progressione economica orizzontale per l'anno 2009 ed è stata condannata la ricorrente alla spese del giudizio.

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 17/04/2012, la ricorrente esponeva di essere dipendente del Comune di Giardini Naxos, appartenente al personale contrattista, con inquadramento nella categoria C1 e di aver stipulato più contratti di lavoro quinquennali ai sensi della L.R. 85/95 e 230/62, prorogati fino alla data di deposito del ricorso.

Lamentava di essere stata privata della possibilità di partecipare alla progressione economica orizzontale per l'anno 2009, in quanto appartenente al personale contrattista, e ciò in palese contrasto con quanto stabilito dal CCNL enti locali che applica tutte le norme in esso previste tanto al personale a tempo determinato quanto a quello a tempo indeterminato e non esclude espressamente dalla progressione economica orizzontale i dipendenti a tempo determinato.

LAVORO
Cronol. R. 2016
SPECIFICA SPESE
Accesso
UFFICIALE GIUDIZIARIO

Formata Da: EDIIL ROBERTO Spesso Da: POSTECOM CAJ Spesso Da: C2113 - Firmato Da: CALDERONI GIACOMO Emesso Da: ARUBAPES S.p.A. NS CA.3 Spesso Da: 71442463cc



Chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla partecipazione alla progressione economica orizzontale e, in via subordinata, il risarcimento del danno per perdita di chance.

Con memoria depositata il 19/10/2012, si costituiva in giudizio il Comune di Giardini Naxos deducendo il riconoscimento dell'equiparazione del trattamento economico tra i dipendenti a tempo determinate e quelli a tempo indeterminato, rilevando che non era stata avviata da parte del Comune di Giardini alcuna progressione economica orizzontale, che l'attivazione della procedura era solo una mera facoltà e non un obbligo e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.

In corso di causa parte ricorrente ha provveduto al deposito della nota prot. N. 22937 del 28 novembre 2013, proveniente dalla resistente, attestante l'avvenuta ripetizione di somme erroneamente erogate dal Comune di Giardini Naxos, dal 01.01.09 al 30.09.12, al personale di ruolo di categoria B quale PEO. Nella nota, in particolare, si legge festualmente "...si comunica che, con nota prot. n. 34/P del 14/06/2013 a firma del responsabile del I Settore, dott. G. Calabrese, sono state recuperate le somme corrisposte erroneamente, dal 01.01.2009 al 30.09.2012, a personale di ruolo di categoria B, quale PEO."

Tale nota veniva depositata in giudizio a seguito della costituzione di parte resistente, con la quale il Comune di Giardini Naxos concordava sul diritto di parte ricorrente (equiparazione del personale contrattista a quello di ruolo per l'accesso alla PEO), ma assumeva che non si era svolta alcuna procedura PEO tacendo di aver corrisposto varie somme a titolo di PEO al solo personale di ruolo, escludendo il personale assunto con contratto a tempo determinato.

La produzione della nota prot. 22937 del 28/11/2013, dunque, costituiva un elemento di chiarezza di tutta la paradossale vicenda, che narra di un Ente Pubblico che elargisce delle somme ai propri dipendenti a titolo di PEO senza aver fatto alcuna procedura selettiva, addirittura disconoscendo lo stesso diritto dei dipendenti di ruolo (cui, si ripete, ha elargito delle somme non si comprende a che



E si ricorda che la nota con cui sono state recuperate le somme corrisposte "erroneamente... .. quale Peo", per utilizzare le stesse parole contenute nella nota prodotta, porta la data del 28.11.2013, ben otto mesi dopo il deposito del ricorso e dopo trentadue mesi dalla notifica dell'atto stragiudiziale di cui si dirà.

All'udienza del 24 marzo 2016 la causa veniva decisa con il rigetto del ricorso.

Per completezza deve aggiungersi che il deposito veniva considerato tardivo dal Giudice di prime cure, che decideva senza avere acquisito la nota agli atti del giudizio. Sulla rilevanza del documento, prodotto nei vari giudizi decisi da altri Giudici del Tribunale di Messina (con sentenze non appellate), si dirà in seguito.

La sentenza è comunque ingiusta ed erronea e va riformata per i seguenti motivi.

IN DIRITTO

Erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Giardini Naxos.

Al fine di dimostrare l'erroneità della sentenza sotto il profilo della condanna alle spese di lite occorre chiarire quanto segue.

Nel corso dell'anno 2012 diversi dipendenti contrattisti del Comune di Giardini hanno adito il Tribunale del lavoro di Messina al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto alla partecipazione alla progressione economica orizzontale per l'anno 2009. Tale interesse è, infatti, sorto a seguito dell'erogazione, dal 01 gennaio 2009 al 30 settembre 2012, da parte dell'Ente resistente di somme a titolo di PEO al personale di ruolo di categoria B, escludendo da tale emolumento solo il personale contrattista.

Il Comune di Giardini Naxos, *repetita jvant*, nelle diverse memorie di costituzione, ha sempre fatto presente di aver avviato procedure per la progressione economica orizzontale per l'anno 2009, ma nei giudizi, attraverso la produzione da parte ricorrente della nota prot. N. 22937 del 28



novembre 2013 (allegata agli atti), si è dimostrato che, anche in assenza di una formale procedura selettiva, nel corso degli anni 2009/2012, erano state corrisposte dalla resistente (successivamente recuperate) somme a titolo di PEO ai dipendenti di ruolo, con un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale contrattista.

Sulla scorta di tali considerazioni diversi giudizi si sono conclusi con il rigetto dei ricorsi ma con la compensazione delle spese di lite (cfr. sentenze allegata agli atti di diversi Giudici, cui vanno aggiunte le ulteriori con i numeri 212/15, 753/15, 220/15, 171/14, 175/14, 1873/14, 481/14, 211/15, 702/14, 179/14, 482/14, 703/14, 214/15, 705/14, 176/14, 479/14, 215/15, 480/14, 776/16). Le suddette sentenze sono state notificate dal Comune di Giardini Naxos, che evidentemente le ha ritenute soddisfacenti malgrado la compensazione delle spese legali, ed i ricorrenti non hanno proposto appello per evidenti motivi di opportunità, pur giudicandole ingiuste.

Nella sentenza impugnata, invece, il decidente, a differenza delle sentenze relative agli altri giudizi, erroneamente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite quantificate in complessivi € 630,00, oltre accessori, basandosi sul principio della soccombenza e sul presupposto che nessuna valida procedura per la progressione economica orizzontale era stata avviata.

L'illogicità della sentenza emerge dalla lettura della motivazione, ove si afferma che "...in corso di causa è emerso che il Comune resistente ha ripetuto le somme erogate, a titolo di progressione economica orizzontale, dal 01/01/2009 sino al 30/09/2012..." e si aggiunge "... confermando che non è stata esperita alcuna valida procedura per la progressione economica orizzontale...".

Dunque il Giudice ha deciso tenendo a mente il comportamento tenuto dal Comune di Giardini Naxos, che prima ha proceduto ad erogare delle somme a titolo di PEO e successivamente, dopo il deposito del ricorso (precedente al 30/09/2012), ha provveduto a ripeterle. Ed è evidente che tale azione giudiziaria o procedimento amministrativo (di ripetizione delle somme erroneamente erogate) non può essere stata avviata solo dopo la produzione degli necessari atti amministrativi che



Hanno annullato quelli, precedenti, altrettanto necessari alla Ragioneria del Comune per procedere ai pagamenti.

Tali atti, pur se non meglio qualificati dal resistente, non possono che definirsi annullamenti in autotutela. Ed è noto la Suprema Corte ha chiarito che *"nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettivo complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese"* (Cass. Civ., sez. trib., 26/10/2011, n. 22231), e che *"non costituisce violazione di principi fondamentali dell'ordinamento l'affermazione che la p.a. può essere ritenuta responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo, nell'esercizio del potere di autotutela. (Nella specie, annullata dagli organi del contenzioso tributario una cartella esattoriale, il giudice di pace aveva condannato l'Amministrazione finanziaria sia al rimborso delle spese sostenute per difendersi, sia per il danno esistenziale. In applicazione del principio di cui sopra la S.C. ha confermato una tale statuizione)"* (Cass. Civ., sez. III, 19/01/2010, n. 698).

Il Tribunale, cioè, ha riconosciuto la contraddittorietà dell'operato del Comune di Giardini Naxos ma non ha deciso sulle spese di lite secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, come se tale contraddittorietà non avesse prodotto danni al ricorrente.

La condanna alle spese della ricorrente, seppur esigua (anche se da parametrare con lo stipendio di un dipendente pubblico cat. "C", non si ruolo), oltre ad essere assolutamente contraria ai principi enunciati dalla Suprema Corte, suona come una vera e propria beffa.



È ciò anche perché il Comune di Giardini Naxos aveva chiesto un parere sulla questione ed era stato investito del problema diverse volte, da ultimo con l'atto stragiudiziario sottoscritto dal responsabile di zona della FP-CGIL e notificato in data 24.03.2011.

In ordine alla prova

Il Tribunale ha ritenuto di non attribuire alcuna rilevanza alla nota n. 22937 del 28/11/2013 del Comune di Giardini Naxos, considerato che è stata depositata tardivamente. Ed in realtà la produzione risulta assolutamente inutile alla luce delle motivazioni della sentenza.

Difatti, si è proceduto al deposito della nota per provare la ripetizione di somme erogate ai dipendenti del Comune di Giardini Naxos a titolo di PEO ed il fatto che tali atti amministrativi siano stati prodotti dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio.

Entrambe queste circostanze sono poste alla base della motivazione sentenza (la prima in maniera chiara, la seconda si evince dalla comparazione della data di deposito del ricorso, 17/04/2012, e dal periodo di erogazione della PEO, sino al 30/09/2012, dunque successivo) e dunque non è necessario acquisire alcun ulteriore documento.

Per puro scrupolo, ove la Corte dovesse ritenere la produzione indispensabile ai fini della decisione (Cass. Civ., sez. lav., n. 20614/13), si chiede di acquisirla agli atti del giudizio anche in considerazione della mancata opposizione di controparte nel giudizio di primo grado (Cass. Civ., sez. Lavoro n.8924/15).

o

Pertanto, la sentenza si intende appellare, poiché illogica, nella parte motiva in cui pur assumendosi:

- che il Comune resistente ha riconosciuto le ragioni della ricorrente relativamente al riconoscimento dell'equiparazione del trattamento economico tra i dipendenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato;



- che lo stesso Comune resistente ha ripetuto le somme erogate a titolo di progressione economica orizzontale dal 01.01.2009 al 30.09.2012 al personale di categoria B,
ha concluso affermando il principio di soccombenza ed ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese legali, senza tener conto:

- che la ripetizione delle somme erogate a titolo di Peo è avvenuta dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, malgrado lo stesso Comune resistente fosse a conoscenza da tempo della vicenda;
- che il Comune resistente non ha neanche dedotto, in memoria, di aver ripetuto le somme erroneamente erogate ma ha affermato di non aver eseguito alcuna procedura selettiva senza chiarire in virtù di quale atto amministrativo ha erogato le somme ai dipendenti;

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia:

- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui è stata condannata parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite quantificate in complessivi € 630,00, accogliendo, sul punto, la domanda avanzata da parte ricorrente o, in subordine, statuendo la compensazione tra le parti delle spese giudiziali;
- con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi.

Si produce sin da adesso la sentenza impugnata, sentenze relative a casi analoghi;

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il giudizio ha valore di € 630,00 ma il contributo unificato non è pagato perché la ricorrente è esente per motivi reddituali.

Messina, 23/05/2016

Avv. Giacomo Calderonio



PROCURA SPECIALE

Io sottoscritta Allegra Letteria, nata a Giardini Naxos il 22/10/1950 (C.F. LLGLTR50R62E014P) e residente in Giardini Naxos, via Umberto n.121, nomino e costituisco mio speciale procuratore l'avv. Giacomo Calderonio, conferendogli mandato a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di appello contro la sentenza n. 583/16 del Tribunale di Messina, sez. Lavoro, contro il Comune di Giardini Naxos, in persona del legale rappresentante pro tempore, in con ogni più ampia facoltà, compresa quella di conciliare e di transigere, e per ogni sua fase e grado. Eleggo domicilio presso il suo studio. Dichiaro altresì di avere ricevuto informativa sulla privacy di cui al D. Lgs n.196/2003.

Allegra Letteria
vco. E. F. M.
Giacomo Calderonio





Corte d'Appello Messina sez. Lavoro
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

UFFICIO RUOLO GENERALE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede, visto l'art. 435 c.p.c.

Nomina Giudice Relatore il Cons. STURNIOLO EMMA

E fissa l'udienza di discussione per il giorno **08/05/2018** ore **09:00**

Presso: Corte d'Appello Messina sez. Lavoro

Sezione/Collegio: 01 - prima sezione

Via San Domenico Savio Pal. Pugliatti

Si comunichi alla difesa appellante

21/06/2016

Messina **21/06/2016**

Il Presidente

Alfonsa Tullia Rizzo

Depositato in cancelleria il 21 Giugno 2016

Assistente Giudiziario

Ieni Roberto

L'avv. Giacomo Calderonio (C.F. CLDGCM64S12F158I, fax 090675787, PEC giacomo.calderonio@pec.giuffre.it) nella sua qualità di procuratore della sig. Allegra Letteria, dichiara ed attesta ex art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012, che la presente copia informatica del ricorso in appello del 23/05/2016, della procura con atto separato, del provvedimento di fissazione udienza del 21/06/2016, sono copie conformi alle originali copie informatiche presenti nel fascicolo informatico del procedimento N.R.G. n. 358/16, Corte di Appello di Messina, sez. Lavoro, dal quale sono stati estratti.

Messina 14/02/2018

Avv. Giacomo Calderonio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giacomo Calderonio', written in a cursive style.

RELATA DI NOTIFICA: Istante l'avv. Giacomo Calderonio, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario del
Distretto di Corte di Appello di Messina ha notificato copia dell'antescritto atto a:
avv. Aurora F. Notaranni, quale procuratore costituito nel giudizio di primo grado del Comune di
Giardini Naxos, presso il suo studio in Messina, viale S. Martino 19, 123 n. 146, ivi consegnandone
copia a mani di

mani proprie
A mani del Collegio di Studio Avv
A mani della Segr.
Messina, n.
PIZZOLO MARIA
Cognome e Nome
Corte di Appello Messina

